



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 14488 del 2022, proposto da Ferrara Maria Sara, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Gabriele D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- Formez Pa;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Patrì Giancarlo Maria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 26 settembre 2022, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, da assumere presso l'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 43 del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021) nella parte in cui la ricorrente è posizionata all'ottantaduesimo posto tra i candidati "idonei-non vincitori" che hanno riportato un punteggio minimo di 21,00;

- nonché della rideterminazione della graduatoria finale di merito e della dichiarazione, con riserva, di tre ulteriori vincitori, pubblicata il 3 ottobre 2022; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preliminarmente rammentato come alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2022, parte ricorrente abbia chiesto termine per integrazione del contraddittorio, altresì instando per un differimento della trattazione della controversia;

Ulteriormente osservato come, con istanza depositata in data 23 gennaio 2023, la stessa parte abbia chiesto autorizzarsi la notifica del ricorso mediante pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per

pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 gennaio 2023.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO